

IL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

IL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE È LA
PROCEDURA NECESSARIA PER FAR
ARRIVARE IN ITALIA I FAMILIARI

I FAMILIARI DA RICONGIUNGERE

- Coniuge, non legalmente separato maggiore di anni 18;
- Figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
- Figli maggiorenni invalidi totali;
- Genitori a carico se non ci sono altri figli nel Paese di origine o genitori maggiori di 65 anni se gli altri figli sono impossibilitati al loro mantenimento per gravi motivi di salute. In questo caso è necessario stipulare una polizza sanitaria

LA PROCEDURA:

- Richiesta del nulla-osta allo Sportello Unico per l'Immigrazione da parte del familiare in Italia;
- Richiesta del visto in Ambasciata Italiana da parte del familiare nel Paese straniero;
- Rilascio del permesso di soggiorno in Questura al familiare che con il visto è arrivato in Italia.

LE TAPPE DELLA PROCEDURA

- Invio on-line domanda di ricongiungimento modello S
- <http://nullaostalavoro.interno.it>
- Consegna della documentazione presso lo sportello unico
- Ritiro del nullaosta al ricongiungimento
- Invio del nullaosta al familiare nel Paese di origine
- Richiesta del visto di ingresso da parte del familiare e documentazione relativa ai legami di parentela
- Ingresso in Italia
- Richiesta del permesso di soggiorno presso lo sportello Unico
- Convocazione in Questura;
- Ritiro del permesso di soggiorno in Questura.

I REQUISITI NECESSARI

Requisiti soggettivi previsti dall'art. 29 del TU:

- l'appartenenza del richiedente e del familiare a una delle categorie previste dalla legge (sono esclusi dal ricongiungimento gli stranieri in attesa di essere riconosciuti rifugiati)
- la non appartenenza del richiedente all'elenco di persone che rappresentano “una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato” o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone.

I REQUISITI NECESSARI

Requisiti oggettivi:

- un alloggio idoneo dal punto di vista igienico-sanitario;
- un reddito annuale netto pari alla cifra richiesta, derivante da un lavoro non precario.

IL RICHIEDENTE

Deve essere titolare di:

- Carta di soggiorno (permesso di soggiorno di lungo periodo)
- Permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno rilasciato per motivi di:
 - ✓ lavoro subordinato o autonomo
 - ✓ asilo
 - ✓ studio
 - ✓ motivi religiosi
 - ✓ motivi familiari

L'ALLOGGIO

E' necessaria l'attestazione di idoneità igienico-sanitaria, rilasciata dall'Ufficio Tecnico del Comune.

Se il ricongiungimento è richiesto per un solo figlio minore di anni 14 l'idoneità non è richiesta.

L'idoneità igienico-sanitaria può essere presentata anche per un alloggio diverso da quello dove risiede il richiedente.

IL REDDITO: € 5749,90 + LA METÀ

Esempi di calcolo:

Reddito

familiari

8.624,85 €

richiedente +1 familiare

11.499,80 €

richiedente + 2 familiari (2 o più figli minori)

14.374,75 €

richiedente + 3 familiari....

LA COESIONE FAMILIARE

La coesione familiare riguarda le stesse categorie di familiari con cui si può chiedere il ricongiungimento, e si può chiedere se il familiare :

- E' già presente in Italia
- Ha avuto un permesso di soggiorno per motivi diversi dal soggiorno per famiglia e questo permesso di soggiorno non è scaduto da più di un anno

COME SI CHIEDE LA COESIONE FAMILIARE

Il familiare in possesso del permesso che non si può rinnovare deve chiedere la **conversione** del permesso a carico del familiare regolare in Italia, utilizzando il Kit postale che va spedito in Questura